



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale
Ufficio Trattamento Economico, Condizione Militare e Coordinamento

Via XX settembre, 123 / A - 00187 Roma
Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PRIMO

Prot. n. Cod.id. TEC1 Ind.cl. 5.9.6/TEC1-0010-0006
Allegato: n. 1
Annesso: n. 2

00187 Roma,
POC: Magg. Francesco S. CALDERONI (tel. 3/8121)
francescosalvatore.calderoni@esercito.difesa.it

OGGETTO: Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità e congedi per eventi e cause particolari.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^

Riferimento:

- a. lettera n. M_D GMIL0080676, in data 12 febbraio 2015, della Direzione Generale per il Personale Militare;
- b. lettera n. M_D GMIL0413180, in data 15 luglio 2015, della Direzione Generale per il Personale Militare;
- c. lettera n. M_D GMIL0431884, in data 22 luglio 2015, della Direzione Generale per il Personale Militare.

Seguito lettera n. M_DE00120000033143 in data 06 marzo 2015.

^^

1. S'inviano in annesso, per opportuna informazione, le lettere alle quali si fa riferimento in b. e c., con cui la Direzione Generale per il Personale Militare ha modificato il compendio in materia di tutela della maternità e della paternità e congedi per eventi e cause particolari, emanato con la lettera a cui si fa riferimento in a..
2. In particolare, le citate circolari sono, rispettivamente, volte a:
 - recepire le disposizioni introdotte con il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute fino al 31 dicembre del medesimo anno, significando che il riconoscimento dei benefici dal 1° gennaio 2016 sarà condizionato dall'individuazione di un'adeguata copertura finanziaria;
 - estendere il diritto a fruire dei riposi orari giornalieri (ex art. 39 e 40 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) al padre militare, anche nelle ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente in capo alla madre.
3. Nell'evidenziare, infine, che la prefata Direzione Generale, nell'occasione, ha fornito anche alcuni chiarimenti tesi a dirimere i numerosi dubbi interpretativi sollevati in merito a taluni aspetti "disciplinati" nell'ambito del compendio, si richiama l'attenzione di tutti sulla necessità di:
 - assicurare una corretta ed uniforme gestione delle norme in materia di tutela della maternità e della paternità e congedi per eventi e cause particolari;
 - attenersi, con particolare scrupolo, ai contenuti delle direttive emanate per evitare ritardi nella definizione delle pratiche concernenti il personale interessato e prevenire eventuali contenziosi a carico dell'Amministrazione.
4. Si rimane a disposizione per ogni ulteriore forma di collaborazione ritenuta utile al riguardo. Copia della presente disposizione sarà pubblicata sul sito *intranet* dello Stato Maggiore dell'Esercito (<http://www.sme.esercito.difesa.it/giuridicieconomici/Pagine/Licenze-Permessi.aspx>) e sul sito *internet* dell'Esercito Italiano "area interna" (http://www1.esercito.difesa.it/area_interna/default.asp).

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen. D. Carlo LAMANNA)

Allegato alla lettera n. TEC1/Ind.cl. 05.09.06/TEC1-0010-0006 _____ di SME I REPARTO

A	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	<u>VERONA</u>
	ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
	COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
	COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
	COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
	COMANDO DELLE FORZE SPECIALI DELL'ESERCITO	<u>PISA</u>
	DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
	UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	<u>SEDE</u>
	UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE ESERCITO	<u>SEDE</u>
	COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI	<u>ROMA</u>
	COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I GRADUATI	<u>ROMA</u>
	SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>SEDE</u>
	CENTRO UNICO STIPENDIALE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
	CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	<u>FOLIGNO</u>

Diramazione interna

	III REPARTO IMPIEGO DELLE FORZE / C.O.E.	<u>SEDE</u>
	IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
	V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
	REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
	DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE TERRESTRE	<u>SEDE</u>
	UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
	DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE	<u>SEDE</u>
	UFFICIO AMMINISTRAZIONE	<u>SEDE</u>
	UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
	UFFICIO GIURIDICO-LEGALE	<u>SEDE</u>

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Posta Elettronica: persomil@postacert.difesa.it
persomil@persomil.difesa.it

All.: 1; ann.: //.

OGGETTO: Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari.
Modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

^^^ ^^

Seg. compendio n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015.

^^^ ^^

1. Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, entrato in vigore il successivo 25 giugno 2015, ha introdotto nuove disposizioni volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.
2. Risulta, pertanto, necessario modificare il compendio in oggetto, tenendo presente che le nuove norme si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute fino al 31 dicembre del medesimo anno. Dal 1° gennaio 2016, invece, il riconoscimento dei benefici è condizionato all'individuazione di un'adeguata copertura finanziaria.
3. Sono di seguito riportate unicamente le parti del compendio oggetto di modifiche (indicate in grassetto).

Al paragrafo 2 - TUTELA DELLA SALUTE (STATO DI GRAVIDANZA)

f. In caso di parto prematuro alla militare madre spettano i periodi di licenza per congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto, che vengono aggiunti a quello di astensione dopo il parto, **anche se la somma di tali periodi supera il limite complessivo di cinque mesi**. Qualora il figlio abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio chiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al medesimo, la **sospensione del congedo di maternità, che potrà fruire, in tutto o in parte**, a decorrere dalla data di **dimissione** del bambino. **Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio.**

Al paragrafo 3 - CONGEDO DI MATERNITA'

c. Il congedo di maternità, oltre che alla madre naturale, spetta anche alla militare madre che abbia adottato un minore. Tale congedo ha la durata massima di cinque mesi e, in caso di

./.

adozione nazionale, deve essere fruito entro i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della madre adottiva. Ai fini della concessione del beneficio in questione, le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, quale modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, qualora determinate su disposizione del Giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo. Per i vari adempimenti connessi con la procedura di adozione, la madre militare può, altresì, fruire di una licenza straordinaria senza assegni. In caso di adozione internazionale, il congedo di maternità ha identica durata e modalità di fruizione, ma può essere utilizzato anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero previsto per l'incontro con l'adottando e gli adempimenti connessi con la procedura di adozione. Nel caso in cui detto congedo non sia utilizzato durante il periodo di permanenza all'estero o lo sia solo in parte, la militare madre può fruire, a copertura del periodo necessario per l'incontro con l'adottando e gli adempimenti connessi con la richiamata procedura, di una licenza straordinaria senza assegni. La durata del periodo di permanenza all'estero è certificata dall'Ente che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione. In caso di affidamento, la durata massima del congedo di maternità è di tre mesi, da fruire entro cinque mesi dall'ingresso del minore nella famiglia.

In analogia a quanto previsto per la madre naturale, se il bambino adottato è ricoverato in una struttura pubblica o privata, la madre adottiva ha facoltà di riprendere servizio, chiedendo la sospensione del congedo di maternità, che potrà fruire, in tutto o in parte, a decorrere dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio.

Le licenze straordinarie senza assegni per l'adozione nazionale e internazionale sopra citate sono concesse dal Comandante di Corpo, non rientrano nel limite di 45 giorni annui previsto per tale istituto, non riducono le ferie e la tredicesima mensilità e sono computate per intero nell'anzianità di servizio.

Al paragrafo 5 - CONGEDO DI PATERNITÀ

- a. Il militare padre naturale, dopo la nascita del figlio, ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità di quest'ultima ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. **Tali disposizioni si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'art. 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.** Qualora la madre non eserciti attività lavorativa, il beneficio in argomento è ugualmente invocabile dal militare padre in caso di morte o grave infermità della medesima nei tre mesi successivi alla nascita del figlio. Il militare padre che intenda avvalersi di tale diritto è tenuto a presentare al Comando/Ente di appartenenza la certificazione relativa alle suddette condizioni ed è collocato dal medesimo in licenza di paternità. In caso di abbandono della madre, il militare padre è tenuto a renderne dichiarazione al Comando/Ente medesimo, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Al paragrafo 6 - CONGEDO PARENTALE

- a. Il presente paragrafo disciplina i periodi di astensione facoltativa dal servizio spettanti ai militari genitori. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi dal servizio o dal lavoro, anche contemporaneamente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore singolarmente a sei mesi, durante i primi **dodici** anni di vita del bambino, tenendo presente che, in caso di fruizione frazionata dell'astensione, tra un periodo e l'altro della stessa, anche intervallati da periodi di licenza concessi ad altro titolo, deve essere effettuata una ripresa effettiva del servizio (anche della durata di un solo giorno). I periodi di astensione dal servizio o dal lavoro non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Qualora, però, il militare padre si astenga dal servizio per un periodo non inferiore a tre mesi, il predetto limite di sei mesi è elevato a sette e quello complessivo, di cui

sopra, a undici. Qualora, infine, il militare sia l'unico genitore, la durata del periodo in questione è stabilita in dieci mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto in esame, il militare genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il Comando/Ente di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio dell'astensione dal servizio. La facoltà di assentarsi dal servizio e il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne abbia diritto.

- b. Ai sensi della normativa vigente le licenze spettanti per la fruizione del congedo parentale sono le seguenti:
- licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita, che copre i periodi di tale beneficio fino a un massimo di quarantacinque giorni nei primi tre anni di vita del figlio. E' computata nella licenza straordinaria dell'anno di riferimento;
 - licenza straordinaria per congedo parentale con riduzione o sospensione del trattamento economico, che copre il residuo periodo di congedo parentale spettante fino al compimento del **dodicesimo** anno di vita dei figli naturali (vedasi, al successivo sottopara c., le disposizioni particolari per i figli adottivi e affidati). Non è computata nella licenza straordinaria dell'anno di riferimento. Per tale licenza è corrisposto il 30% del trattamento economico fisso e continuativo sino al raggiungimento, insieme ai periodi di congedo parentale fruiti dall'altro genitore, di un massimo di sei mesi complessivi entro il compimento del **sesto** anno di vita del figlio. Per i periodi di congedo parentale eccedenti i sei mesi complessivi del beneficio e, comunque, dopo il compimento del **sesto** anno di vita del bambino, a entrambi i genitori non è corrisposto alcun assegno.

Si soggiunge che il personale interessato, nei primi tre anni di vita del figlio, ha facoltà di optare per la fruizione della licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita –qualora non abbia esaurito per varie motivazioni la licenza straordinaria fruibile nell'anno– ovvero per quella a retribuzione parziale. Ciò allo scopo di non esaurire la licenza straordinaria di cui può disporre in previsione della fruizione di periodi della stessa ad altro titolo. Pertanto, nelle richieste di concessione di tali licenze, da presentare al Comando/Ente di appartenenza, gli interessati dovranno espressamente indicare il regime retributivo da applicare ai detti benefici.

- c. Il congedo parentale spetta anche nei casi di adozione (nazionale e internazionale) e di affidamento. Esso può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro **dodici** anni dall'ingresso in famiglia di quest'ultimo, e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età da parte del medesimo. In caso di adozione o affidamento, i sei mesi di congedo parentale per i quali è prevista la corresponsione del 30% del trattamento economico fisso e continuativo decorrono dalla data dell'ingresso del minore nella famiglia e il diritto al loro utilizzo può essere esercitato per un periodo di **sei** anni da tale data. Al riguardo, si evidenzia che nell'ambito dei detti sei mesi, come per il congedo parentale fruibile dai genitori naturali, rientrano i 45 giorni retribuiti per intero di licenza straordinaria per congedo parentale, di cui al precedente sottopara b.. Ai fini della concessione del beneficio in questione, le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, quale modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, qualora determinate su disposizione del Giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.

Al paragrafo 9 - TUTELA DELL'HANDICAP

- a. In base alla disciplina a sostegno della maternità/paternità (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001), il militare genitore, anche adottivo o affidatario, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha diritto –in alternativa all'altro genitore lavoratore– entro il compimento del **dodicesimo** anno di vita di ciascun figlio con handicap, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprensivo dei periodi di congedo parentale, a condizione che il bambino non sia

ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

L'attuale quadro normativo prevede che i genitori, anche adottivi:

- con bambini fino a tre anni di età, hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile (di cui all'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992) ovvero delle due ore di riposo giornaliera (di cui all'art. 42, comma 1 del decreto legislativo n. 151/2001) ovvero del cennato prolungamento del congedo parentale;
- con bambini oltre i tre anni e fino ai **dodici** anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale;
- con figli oltre i **dodici** anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.

In presenza di più figli con handicap in situazione di gravità, è prevista la concessione dei predetti tre giorni di permesso mensile nella misura plurima corrispondente al numero dei soggetti da assistere, quando il militare genitore non possa sopperire, per la natura dell'handicap, alle necessità assistenziali di più figli handicappati utilizzando tre soli giorni di permesso mensile.

4. Con l'occasione, si fornisce risposta –di interesse generale– a talune richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione Generale, in ordine alla fruizione del congedo parentale a trattamento economico intero, nel caso in cui entrambi i genitori siano militari.

Al riguardo, si rappresenta che a ciascuno di essi spettano 45 giorni di congedo parentale interamente retribuito da fruire nei primi tre anni di vita del bambino. Ciò in quanto l'art. 15 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 (per le Forze Armate) e l'art. 33 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 (per l'Arma dei Carabinieri) prevedono che, *“in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'art. 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria ... sino alla misura complessiva di 45 giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio...”*.

Si rimarca, tuttavia, quanto disposto al para 6, lett. b. del compendio, circa il limite massimo di congedo parentale retribuito (in maniera parziale o intera), che, tra padre e madre, non può superare complessivamente i sei mesi.

5. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l'altro, sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione Generale, a tutti i Comandi/Enti dipendenti.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Brig. Gen. C.C.r.n. Roberto SERNICOLA)

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Posta Elettronica: persomil@postacert.difesa.it
persomil@persomil.difesa.it

All.: 1; ann.: //.

OGGETTO: Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari.
Modifiche al paragrafo 7 “riposi orari giornalieri dei genitori”.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

^^^ ^^ ^^^ ^^

Seguito:

- a. compendio n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015;
- b. circolare n. M_D GMIL 0413180 del 15 luglio 2015 (modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 80/2015).

^^^ ^^ ^^^ ^^

1. Al paragrafo 7 del compendio n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015, sono stati disciplinati i “riposi orari giornalieri dei genitori” ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. A seguito di ulteriori approfondimenti istruttori, nonché tenuto conto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4618/2014, si rende necessario modificare il compendio in oggetto.
3. La citata sentenza, infatti, in merito all’ipotesi di cui alla lettera c. del richiamato art. 40 del Decreto Legislativo n. 151/2001, ha affermato che non è “equivoca (la) formulazione letterale della norma, secondo la quale il beneficio spetta al padre, “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente””. In tale formulazione, pertanto, a parere dell’Alto Consesso rientra anche l’ipotesi in cui la donna “non svolga alcuna attività lavorativa”.
4. Si riporta di seguito il citato paragrafo 7 del compendio in oggetto con le modifiche indicate in grassetto.

Paragrafo 7 – RIPOSI ORARI GIORNALIERI DEI GENITORI

- a. I militari genitori hanno diritto a fruire, durante il primo anno di vita del figlio, di due riposi giornalieri di un’ora ciascuno, anche cumulabili tra loro, ridotti a uno se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Mentre il diritto della madre è sempre invocabile dalla stessa, il militare padre può fruire del beneficio in argomento nei seguenti casi:
 - qualora il bambino sia affidato al solo padre;

./.

- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto;
 - qualora la madre non sia lavoratrice dipendente;
 - in caso di morte o di grave infermità della madre.
- b. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui sopra vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
- c. Si rappresenta che, mentre la militare madre può godere dei riposi giornalieri durante i periodi di congedo parentale del padre, non è, invece, riconosciuta al militare padre tale possibilità nel caso in cui la madre, lavoratrice, si trovi in congedo di maternità o congedo parentale. E', tuttavia, possibile concedere al militare padre i riposi in argomento nel caso in cui la madre, lavoratrice dipendente, non possa avvalersi delle ore di riposo in quanto in astensione obbligatoria/facoltativa per altra analoga esigenza (stia, cioè, utilizzando il congedo di maternità o quello parentale per accudire un altro figlio).

Si precisa, inoltre, che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, il richiamato diritto ai riposi giornalieri compete al militare padre anche **in tutte le ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente in capo alla madre: pertanto, non solo nel caso della madre che svolge attività lavorativa autonoma, ma anche in quello della madre che non svolge alcuna attività lavorativa o che, comunque, svolge un'attività non retribuita da terzi.**

I riposi orari giornalieri in argomento comportano il diritto dei militari genitori ad allontanarsi dalla sede di servizio, sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e retribuzione del lavoro e non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

Spettano anche ai genitori adottivi e affidatari e le relative disposizioni si applicano entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia e non solamente nell'ambito del primo anno di vita di quest'ultimo.

- d. I riposi in argomento sono giustificati mediante la concessione da parte del Comando/Ente di appartenenza di permessi orari di durata corrispondente.
5. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l'altro, sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione Generale, a tutti i Comandi/Enti dipendenti.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Brig. Gen. C.C.r.n. Roberto SERNICOLA)

ELENCO INDIRIZZI

A	SECRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Ufficio per gli Affari Militari	ROMA
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio del Consigliere Militare	ROMA
	MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto del Ministro - Ufficio Legislativo	ROMA
	SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
	SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	ROMA
	COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	ROMA
	UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA	SEDE
	DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI	ROMA
	ISPettorato GENERALE DELLA SANITA' MILITARE	ROMA
	DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	ROMA
	DIREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ	ROMA
	COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	ROMA
	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	VERONA
	COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE	ROMA
	COMANDO SQUADRA AEREA	ROMA
	COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	ROMA

ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA	ROMA
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA	ROMA
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	ROMA
COMANDO PER LA FORMAZIONE E SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL'ESERCITO	TORINO
COMANDO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE	ANCONA
COMANDO SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA	BARI
COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	ROMA
COMANDO LOGISTICO NORD	PADOVA
COMANDO LOGISTICO SUD	NAPOLI
ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	ROMA
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELLA MARINA MILITARE	NISIDA (NA)
DIREZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA	ROMA
ISPETTORATO DI SANITA' DELLA MARINA MILITARE	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE	ROMA
DIREZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO	ROMA
COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI	ROMA
COMANDO CORPO DI ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	SOLBIATE OLONA (VA)
2° COMANDO FORZE DI DIFESA	SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
COMANDO TRUPPE ALPINE	BOLZANO
COMANDO TRASMISSIONI E INFORMAZIONI DELL'ESERCITO	ANZIO (ROMA)
COMANDO AVIAZIONE DELL'ESERCITO	VITERBO
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	ROMA
COMANDO FORZE DI DIFESA INTERREGIONALE NORD	PADOVA
COMANDO REGIONE MILITARE SUD	PALERMO
COMANDO MILITARE AUTONOMO SARDEGNA	CAGLIARI

COMANDO MARITTIMO NORD	LA SPEZIA
COMANDO MARITTIMO SUD	TARANTO
COMANDO MARITTIMO SICILIA	AUGUSTA (SR)
COMANDO MARITTIMO CAPITALE	ROMA
COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA	ROMA
COMANDO 1^ REGIONE AEREA	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PASTRENGO"	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "VITTORIO VENETO"	PADOVA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PODGORA"	ROMA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "OGADEN"	NAPOLI
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "CULQUALBER"	MESSINA
COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"	ROMA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA	ROMA

MAGISTRATURA MILITARE

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	ROMA